



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/4100/18/116/1/1 del 23/05/2018



OGGETTO: Competizioni ciclistiche su strada. Categorie "Fondo", "Gran Fondo",
"Amatori" con la partecipazione di oltre 400 concorrenti.

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE
LORO SEDI
- e, per conoscenza,
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA
- AI SIG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA AOSTA
- AI SIG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

A seguito delle ultime modifiche al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada del 27 novembre 2002, apportate con DM 19 dicembre 2007¹, si è avviata la riflessione circa il contemperamento della libertà di esercizio dell'attività sportiva e di quella della circolazione degli utenti della strada, nonché degli aspetti di sicurezza pubblica messi in gioco da competizioni ciclistiche su strada cui viene consentita la partecipazione di un numero elevato (oltre 400) di concorrenti.

¹ Cfr. Circolare n.300/A/1/33730/116/1/1 del 18 aprile 2008, nonché circolare p.n. del 29 maggio 2008.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

In questi anni il fenomeno della partecipazione di cittadini a competizioni ciclistiche di natura amatoriale, ovvero alle c.d. "Fondo" o "Gran Fondo", è stato in progressiva crescita, interessando anche territori ultra provinciali/regionali ed itinerari stradali di rilievo per gli spostamenti della normale utenza.

Al riguardo appare opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità che tali competizioni ciclistiche vengano particolarmente valutate sotto tutti i profili sopra accennati prima che venga rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'effettuazione della gara da parte delle Regioni, degli Enti locali da esse delegati e dalle Province di Trento e Bolzano nell'esercizio della propria autonomia.

Il coordinamento istituzionale tra l'Ente che rilascia l'autorizzazione, l'Autorità prefettizia che dovrà adottare il provvedimento di sospensione della circolazione, le Forze dell'ordine che a vario titolo (per l'esercizio dell'attività di scorta, ovvero per la tutela dell'ordine pubblico, ovvero per la regolazione della circolazione) insieme agli organizzatori della competizione ciclistica che richiami centinaia di aderenti, potrà garantire un'oculata valutazione dell'organizzazione dei promotori, delle necessità di gestione dei piani del traffico, delle eventuali prescrizioni a carico dell'ente organizzatore (tempi, variazioni di itinerario, numero massimo di partecipanti, etc.), tutelando meglio in questo modo le esigenze di libertà di manifestazione e quella di una circolazione in sicurezza, sia per i partecipanti che per i terzi estranei alla competizione.

Qualora la manifestazione venga autorizzata con la prescrizione della scorta di un organo di polizia stradale, dovrà essere chiarito che non si potrà prescindere dall'osservanza delle indicazioni inserite nella circolare n. 300/A/1/33730/116/1/1 del 29 maggio 2008, dove al paragrafo 4 si prevede che la sospensione della circolazione per un periodo superiore a 2 ore debba richiedere la presenza lungo tutto il percorso degli addetti alle segnalazioni aggiuntive e l'individuazione di itinerari alternativi per il traffico deviato, tenendo conto che la limitazione della libertà di circolazione sull'itinerario della gara non dovrà superare le 6 ore.

L'ente organizzatore dovrà inoltre assicurare la presenza di un'aliquota di soggetti abilitati ai servizi di scorta tecnica che, anche oltre i limiti massimi indicati nel Disciplinare delle scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, concorrano al dispositivo di scorta dell'organo di polizia stradale.

Non appare pleonastico ricordare che i servizi svolti dalla Polizia Stradale in questo contesto sono a pagamento, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 782/1985 e dell'art. 66 del D.P.R. 417/1992.



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

È evidente che, laddove queste prescrizioni non possano essere osservate dall'ente organizzatore, secondo quanto emergerà in fase di istruttoria della richiesta di autorizzazione alla competizione ciclistica con più di 400 partecipanti, non appare opportuno concludere positivamente il procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

Le SS.LL. vorranno promuovere sul territorio, d'intesa con le Autorità provinciali di P.S., con la Federazione Ciclistica Italiana, gli Enti di promozione sportiva, nonché con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, una rinnovata riflessione sul fenomeno descritto, sugli attuali livelli di sicurezza delle manifestazioni finora autorizzate e sulle misure minime da adottare nei rispettivi territori.

IL DIRETTORE CENTRALE

RF/Add